

**STATUTO**  
**LA MANO SULLA ROCCIA**  
**Associazione di promozione sociale APS**

**Art. 1** Su iniziativa di Maione Antonio, Valente Dario, Scotto di Santolo Francesco, come da Atto Costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante,, è costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata **"La mano sulla roccia APS"**, costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 .

**Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede legale in Via Primo tratto San Gennaro, 1 - 80078 Pozzuoli (Napoli)

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci possono essere istituite o soppresse sedi secondarie;

**Art. 3 DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata, l'associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**Art. 4 OGGETTO E SCOPO**

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento , in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati , loro familiari o di terzi , senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati .

Secondo l'articolo 5 , comma 1 del codice del Terzo settore , l'associazione persegue finalità di :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale. L'Associazione ha come scopo la tutela e la promozione del valore della vita umana, a tal fine potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente. L'Associazione si ispira ai principi di indipendenza, democraticità, uguaglianza, neutralità ed imparzialità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela del bene comune e della persona.

L'Associazione si ispira, inoltre, al principio del rispetto della persona umana, senza distinzione di razza, sesso, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

Le cariche sono elettive ed assolutamente gratuite.

**Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.**

**Essa si propone inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di:**

- a) Diffondere la promozione della cultura e della promozione sociale, di promuovere la formazione extra scolastica della persona, relativamente all'attività formativa, allo sviluppo delle capacità personali e al miglioramento e mantenimento della salute fisica e mentale della persona, anche mediante il soggiorno in strutture di accoglienza, messe a disposizione dalla Associazione conseguenti a comodati o locazioni, in località rurali dove è possibile riposare in armonia con la natura;
- b) Di organizzare, anche logisticamente, le attività di promozione;
- c) Potrà svolgere tutte quelle attività annesse e connesse, finanziarie, commerciali, artigianali, agricole, sportive, ricreative, assistenziali, organizzazione e promozione di corsi, attività formative, laboratori, stage, seminari, fiere, manifestazioni ed ogni altro tipo di attività didattica, anche per conto di terzi, incontri conviviali, feste, mostre, studi e convegni, conferenze, assemblee, dibattiti, spettacoli, nonché diffondere le pubblicazioni e quant'altro occorra al conseguimento degli scopi sociali e degli obiettivi che si prefigge di realizzare;
- d) L'Associazione, direttamente o attraverso Enti accreditati, promuove dibattiti, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, convegni, manifestazioni, scuole e ricerche. L'Associazione, inoltre, può costituire scuole ed ogni altra attività giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, società, enti o Istituzioni di carattere pubblico e privato, Università e scuole comprese;

e) L'Associazione si prefigge di salvaguardare gli interessi morali e materiali degli associati;  
f) L'Associazione potrà acquistare e produrre prodotti alimentari originari nei territori dove opera l'associazione. Può ordinare pacchi dono per ricorrenze natalizie o compleanni;

g) L'Associazione può:

Promuovere la costituzione di associazioni culturali, cooperative sociali, fondazioni, enti, organismi, consorzi, società consortili e di capitale che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi; Aderire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, ad altri organismi o consorzi od essere "partner" di enti di cui condivide finalità e metodi.

Svolgere ogni tipo di attività e operazione utile agli scopi istituzionali, siano esse attività mobiliari e immobiliari, nonché assumere partecipazioni in società ed enti;

Stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti, istituti di ricerca, scuole ed altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia dell'associazione;

Acquistare, vendere, donare, locare e permutare beni immobili, contrarre mutui passivi, accettare liberalità;

L'Associazione, stando ai requisiti legislativi, potrà partecipare ai contributi statali previsti dalla distribuzione del cinque per mille dell'Irpef, partecipare a bandi pubblici Comunitari, statali, regionali e comunali e di fondazioni private per il conseguimento delle proprie finalità per tutti gli ambiti di attività sociali, comprese quelle legate all'agricoltura;

Pubblicare, con editoria propria, giornali, riviste o altro, nonché atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche in relazione a tematiche di pertinenza dell'Associazione, per la maggiore diffusione delle proprie attività;

Organizzare eventi e svolgere ogni attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità, così come tutte le attività non previste nel presente statuto e che siano, però, coerenti con le finalità di promozione sociale e di solidarietà ove non contrastino con le vigenti disposizioni legislative;

h) L'Associazione **La Mano sulla roccia odv** si può articolare in settori di attività così denominati;

Settore Formazione della persona;

Settore Trasformazione prodotti agricoli;

Settore Economico- Amministrativo;

Settore Arti, Mestieri ed altri.

## **Art. 5 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.**

Il Patrimonio dell'Associazione è Costituito da:

a) Beni immobili e mobili;

b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) Donazioni, lasciti e successioni;

d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

### **LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) Le quote associative ed eventuali contributi ulteriori dei soci e dei sostenitori;

b) Le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c) Le eredità, le donazioni e i legati;

d) I contributi di enti privati, dello Stato, di enti pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e) Le entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione con gli Enti pubblici;

f) I proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di medio Valore;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

#### **Art. 6 ASSENZA DI FINI DI LUCRO**

L'Associazione "La Mano sulla roccia" è senza fini di lucro, i proventi delle attività dell'Associazione non possono essere divisi fra gli associati, nemmeno in forma indiretta, e vi è l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, come previsto nello Statuto. In caso di cessazione, scioglimento o estinzione anticipata dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, così come stabilirà l'Assemblea dei soci in sede di scioglimento, cessazione o estinzione anticipata dell'Associazione.

**L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.**

**L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

#### **Articolo 7 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, quindi entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Il Bilancio o Rendiconto gestionale è redatto dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere, se previsto e va presentato all'Assemblea dei soci ordinaria. L'approvazione dell'Assemblea dei soci rende il Bilancio o Rendiconto gestionale definitivo ed immodificabile.. Entro il 30 Ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo o il Tesoriere se previsto, predispone il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il Bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese e con la maggioranza prevista dall'Art. 10 del presente Statuto. Il Bilancio consuntivo e quello preventivo sono depositati nella sede dell'Associazione venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato dai Soci.

**L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.**

**Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.**

#### **Art. 8 I SOCI O ASSOCIATI**

**La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.**

**I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.**

Possono essere soci le persone fisiche (senza distinzione di razza, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni sociali) ed Enti, interessate alle finalità dell'Associazione stessa. Nell'ammissione dei soci non sono ammesse discriminazioni di nessun genere, né collegare la partecipazione alla vita associativa alla titolarità di azioni o quote patrimoniali.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'Organo competente a deliberare sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, entrato in vigore il 01 Gennaio 2004 come "Codice della privacy", tutti i dati

personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. Il diniego del Consiglio Direttivo alla richiesta di ammissione di un aspirante socio deve essere motivato per iscritto al richiedente.

L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 60 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei soci, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la qualità di associato, così come la quota sociale è intransmissibile.

**Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.**

**Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla richiesta scritta.**

**La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.**

Categorie dei soci:

**Soci fondatori:** Coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale.

**Soci effettivi:** Coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale entro dieci giorni dall'iscrizione del Libro soci. L'ammontare della quota, o l'eventuale sua soppressione, è stabilita dall'Assemblea dei soci durante l'approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontario e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

**Soci onorari:** Sono soci onorari, senza diritto di voto e con esonero dal pagamento di quote o contributi associativi, persone fisiche che l'organo amministrativo riterrà di ammettere con tale qualifica, per riconosciuti meriti in relazione agli scopi dell'associazione.

**Sostenitori** Possono aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma soltanto il diritto di essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione.

#### **Diritti dei soci**

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto

### **Doveri dei soci**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

### **Recesso/Esclusione del socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato, se tale recesso è stato comunicato tre mesi prima della fine dell'esercizio.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'Art. 7 del presente Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alla motivazione che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non potranno richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Contro il suddetto provvedimento di esclusione il socio interessato può presentare ricorso entro centoottanta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

### **Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione di Promozione sociale onlus sono:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Organo di controllo e di revisione ;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **Art. 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione, l'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- Avviso affisso nei locali della Sede principale e secondaria, almeno venti giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato fra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve essere inoltre convocata

a) Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

b) Quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione, la data e l'ora della riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o deliberare il trasferimento della sede legale, la costituzione o la soppressione di sedi secondarie o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

a) Elegge il Presidente;

- b) Elegge il Consiglio Direttivo;
- c) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- e) Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) Ratifica l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) Approva il programma annuale dell'Associazione;
- h) **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- i) **nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- j) **decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;**
- k) **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- l) **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle sui problemi riguardanti le persone, e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha il diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un Verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il Verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dall'estensore e trascritto su apposito registro "Verbale delle Assemblee" conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i Verbali e di chiederne, a proprie spese, una copia. Gli amministratori non hanno diritto di voto in Assemblea nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio o Rendiconto ed in quelle che riguardano le loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria:

- a) **delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- b) **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- c) **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.**

**Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.**

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota.

**Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.**

**Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.**

**L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.**

**Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.**

**Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: • sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Associazione di Promozione Sociale è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci e composto da tre a cinque membri. Il Consiglio dura in carica tre esercizi/anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, o richiesta e automaticamente convocata da tre membri dello stesso Consiglio Direttivo. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, e assunte con voto palese, tranne nei casi di nomine o per questioni riguardanti le persone. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. Redige e presenta all'assemblea dei soci il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. Redige e presenta all'assemblea dei soci il Bilancio consuntivo e quello preventivo ed il Rendiconto economico;
4. Ammette i nuovi soci;
5. Esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea dei soci a norma degli Articoli sette e dieci del presente Statuto;
6. Elegge tra i propri membri il Presidente ed il vice presidente e li revoca.
7. Nomina il segretario e/o segretario/tesoriere;
8. Conferisce procure generali e speciali;
9. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea

### **Art. 12 IL PRESIDENTE**

**Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.**

Il Presidente ha la Legale Rappresentanza dell'Associazione, ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, rappresenta l'Associazione alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere, ove previsto. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice presidente vicario.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Art.13 Organo di Controllo e di revisione**

**Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di**

controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal finenominato un soggetto incaricato.

#### **Art. 14 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Art. 15 CLAUSULA COMPROMISSORIA**

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno deferite, se non vietato dalla Legge, alla decisione di tre probiviri da nominare dall'Assemblea dei Soci. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

#### **Art. 16 DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

#### **ART. 17 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile

*Rome Payola*

*Antonio Mancini*

ATTO REGISTRATO IL 20-06-2022  
SERIE 3 N. 597  
Importo versato €            in data           

FIRMA SU DELEGA  
DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
(Disposizione di Servizio n. 26.21)